



COMUNE DI GOLFO ARANCI



REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI

INDICE

Articolo		Pagina
	OGGETTO	1
	INDICE	2
	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
	PARTE PRIMA	4
1	PRINCIPI GENERALI	4
2	FINALITÀ	4
3	OBIETTIVI	5
4	RETE DELL'UNITÀ DI OFFERTA	5
5	DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI	6
6	FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE	6
7	DEFINIZIONE STATO DI BISOGNO	7
8	PRIORITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO	8
	PARTE SECONDA	8
9	ATTIVAZIONE INTERVENTI E SERVIZI	8
10	PRESA INCARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA	9
11	ACCESSO AI SERVIZI	10
12	TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	10
13	PROCEDURA D'URGENZA	11
14	VALUTAZIONE MULTI-PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIA	11
15	CESSAZIONE PRESA IN CARICO	11
16	RAPPORTO CON IL CITTADINO	11
17	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
18	ACCESSO AGLI ATTI	12
	PARTE TERZA	12
	TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	12
19	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	12
20	AREA MINORI - SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE E/O INSERIMENTO IN STRUTTURE	13
21	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE	13
22	SERVIZI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI ALLA CURA E AL SOSTEGNO DEL MINORE	13
23	AREA ANZIANI PORTATORI DI HANDICAP E DISABILI	14
24	ALTRI SERVIZI	14
25	FINANZIAMENTI REGIONALI	15
26	FINANZIAMENTI STATALI	16
	PARTE QUARTA	16
27	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	16
28	ONEROSITÀ E GRATUITÀ DEI SERVIZI	17
29	COMPARTECIPAZIONE DEI BENEFICIARI AL COSTO DEI SERVIZI	17
30	MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE	18
31	VERSAMENTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE	18
32	RIDUZIONE E/O ESENZIONE	19
	PARTE QUINTA	19
33	INTEGRAZIONE AL REDDITO	19
34	MINIMO VITALE	19
35	ALTRI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO	20
36	INTERVENTO DI PRESTAZIONI ATTRAVERSO L'ECONOMATO	20
37	SERVIZIO CIVICO COMUNALE	20
	PARTE SESTA	23
38	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	23
39	NORME DI RINVIO	23
40	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	23
41	PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEL REGOLAMENTO	24

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 08.11.2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
- L.R. n. 23 de. 23.12.2005.
- D.P.G.R. n. 12/89 modificato dal D.P.G.R. n. 145/90.
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- Legge n. 149/2001 normativa sull’affidamento.
- Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i..
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”.
- D.P.C.M. 14.02.2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie”.
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente.
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.

PARTE PRIMA

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Golfo Aranci.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quelle sanitarie.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune di Golfo Aranci ha determinato, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale del PLUS.

Art. 2 FINALITÀ

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni dell'Ambito Distrettuale riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono, altresì, di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di:
 - emarginazione sociale
 - devianza
 - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia

secondo i principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

5. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Art.3 OBIETTIVI

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 4 RETE DELL'UNITÀ DI OFFERTA

I Comuni appartenenti all'ambito distrettuale (PLUS) e lo stesso ambito distrettuale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni.

Art.5

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

- a) In conformità a quanto previsto dalla legge n. 328/2000 ed alla L.R. n. 23/2005, accedono alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, domiciliati e/o temporaneamente presenti nel territorio;
- b) I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola e in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

Per le persone temporaneamente presenti nel territorio di Golfo Aranci possono essere attivati interventi atti a fronteggiare situazioni di bisogno emergenziale.

Il Comune mediante l'ufficio competente provvederà a darne comunicazione ai Comuni d'origine degli stessi, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti in caso di situazioni particolari che richiedono l'intervento economico da parte del Comune.

Art. 6

FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE

Le Funzioni del Servizio Sociale Comunale

Per le finalità di cui all'art. 1, il Servizio Sociale svolgerà le seguenti funzioni:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali;
- b) erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche con le modalità stabilite dalla legge regionale;
- c) autorizzazione e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o gestiti da organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati;
- d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali finalizzati alla predisposizione del Piano Locale dei Servizi. Definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di bisogno ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi;
- e) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo

di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

f) coordinamento dei programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

g) adozione di strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni;

h) effettuazione di forme di consultazione dei cittadini e dei soggetti non pubblici di cui al precedente punto c) per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

i) garanzia ai cittadini dei diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali;

l) per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica, in base alle proprie risorse di bilancio e valutando le capacità economiche dei richiedenti;

m) determinazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, sulla base dei parametri individuati dalla normativa vigente;

Art. 7

DEFINIZIONE STATO DI BISOGNO

Si definisce stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) valore ISEE inferiore al minimo vitale definito annualmente con atto di Giunta Comunale;

b) incapacità totale o parziale del soggetto a provvedere autonomamente a se stesso e impossibilità per i familiari ad assicurarne la necessaria assistenza;

c) esistenza di condizioni deficitarie in cui i soggetti presentano deficit fisici che precludono la possibilità di reperire attività lavorative stabili e sicure e che con il perdurare del tempo comportano rischi di emarginazione ed isolamento;

d) sottoposizione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali;

Definito in questi termini lo stato di bisogno rappresenta il criterio base che consente l'accesso ai servizi assistenziali e/o prestazioni agevolate.

Art. 8

PRIORITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO

1. Il Comune ai sensi della Legge n. 328/2000 e della L.R. n. 23/2005 individua i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi sulla base degli indirizzi regionali. Accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociale del Comune, le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

2. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

3. Il Comune pone particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:

- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico
- nuclei familiari con almeno tre figli
- persone che vivono in solitudine, anziani e disabili che necessitano di assistenza

sulla base degli indirizzi nazionali e regionali promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Azienda Sanitaria Locale. L'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo ai Comuni dell'Ambito rientranti nel PLUS, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone.

PARTE SECONDA

Art.9

ATTIVAZIONE INTERVENTI E SERVIZI

In attuazione della Legge n. 328/2000 e della L.R. n. 23/2005, il Comune di Golfo Aranci attiva gli interventi e i servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociale e sociosanitaria dei Comuni del territorio;

b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociale e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;

c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie;

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati, in conformità alla vigente regolamentazione e in base a quanto previsto dalla L. n. 241/1990:

- il responsabile del procedimento, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10

PRESA IN CARICO UTENZA E PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA

I destinatari di cui all'art. 5 in caso di richiesta di intervento di cui alle tipologie individuate nella Terza Parte del presente Regolamento saranno coinvolti nell'ambito di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi e le finalità di cui all'art. 2, del presente regolamento. La presa in carico si articola in tre fasi:

1° Fase. In questa fase viene aperta una Cartella Sociale, dove vengono inseriti i dati e alcuni elementi dell'utente richiedente. La Cartella Sociale è aggiornata periodicamente e tutte le volte che l'intestatario della Cartella si presenta e/o contatta i funzionari presenti nell'Ufficio Servizio Sociale. La fase di valutazione preliminare viene effettuata dai funzionari del Servizio Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione ed individuazione della tipologia d'intervento. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi e risorse presenti nel territorio e del privato sociale.

2° Fase. Questa fase prevede la predisposizione di una istruttoria di servizio sociale e un piano individualizzato di assistenza che preveda, l'assunzione di un intervento mirato, compreso di impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno.

3° Fase. La terza fase prevede la verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 11

ACCESSO AI SERVIZI

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune assume un modello di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.

La domanda, debitamente sottoscritta e corredata della dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi della legislazione vigente, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, deve essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune. La domanda deve essere presentata all'ufficio Protocollo che rilascia, se richiesta l'attestazione dell'avvenuta ricezione dietro presentazione di copia della domanda.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utile ai fini della valutazione della richiesta.

I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio, da altri Enti e/o Istituzioni pubbliche. Il Comune può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. L'istruttoria terrà conto della situazione familiare del contesto abitativo e sociale, della situazione lavorativa e la capacità economica ai sensi del DPCM n. 159/2013. La valutazione della domanda è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Art. 12

TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della Legge 241/1990, salvo diverse disposizioni di legge, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

Art. 13
PROCEDURA D'URGENZA

In presenza di situazioni di emergenza che richiedano la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale nonché in presenza di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il Servizio Sociale comunale in base alle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno e dà atto ad una procedura d'urgenza.

Art.14
VALUTAZIONE MULTI-PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIA

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi-professionale di carattere socio-sanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti.

Art. 15
CESSAZIONE PRESA IN CARICO

Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza.

Art.16
RAPPORTO CON IL CITTADINO

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano. Le persone interessate devono rivolgersi al servizio sociale del proprio comune di residenza. Il Comune agevola l'accesso ai servizi, alle persone nei limiti delle risorse disponibili, contribuisce alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza, fornisce informazioni aggiornate. Il Comune di Golfo Aranci si impegna a definire ed adottare la Carta dei Servizi Sociali.

Art. 17
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il servizio sociale del Comune ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Gli incaricati all'accesso sono tenuti ad informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Art.18
ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

PARTE TERZA
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Art. 19
SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Tale servizio, portato avanti a cura dell'Ufficio Servizi Sociali, si colloca in maniera trasversale rispetto alle aree di riferimento di cui sopra. Il Servizio Sociale, infatti, è il luogo preposto ad offrire le proprie competenze per attività di accoglienza, orientamento ed attivazione di una idonea rete di risposte ai bisogni di tipo sociale del territorio. E' cura del personale del Servizio Sociale, compiere una costante attività di verifica, monitoraggio ed analisi dei risultati su tutte le aree dei servizi. Il servizio di Segretariato Sociale è assicurato nei giorni di mercoledì e giovedì e nella giornata di lunedì nella sede di Rudalza.

AREA MINORI

Art. 20

SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE E/O INSERIMENTI IN STRUTTURE

L'affidamento familiare ha lo scopo di rispondere al diritto del minore di vivere, crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia (.....) ex. Legge n. 184/93 modificata dalla Legge n. 149/2001. Qualora siano presenti difficoltà connesse a situazioni di indigenza dei genitori, si può ricorrere all'applicazione dell'istituto dell'affidamento come previsto e disciplinato dalla Legge n. 149/2001. Qualora il minore viva una condizione pregiudizievole si fa ricorso all'inserimento dello stesso in Comunità di accoglienza e/o Comunità socio-educative integrate per minori, su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 21

SERVIZI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE

Servizio Estate In...Gioco. Intervento rivolto ai minori con l'obiettivo di promuovere un importante e positivo processo di socializzazione. L'obiettivo principale è quello di offrire un aiuto alle famiglie che non hanno la possibilità di seguire i figli in quanto entrambi i genitori impegnati, durante il periodo estivo, in attività lavorative. Il progetto prevede l'accompagnamento quotidiano dei minori al mare e alcune attività ludiche pomeridiane. Il servizio copre una fascia oraria 8.00/16.00 e prevede la costante presenza di educatori in possesso di titolo specifico.

Giornata del fanciullo. Attività rivolte ai minori con l'obiettivo di promuovere un importante e positivo processo di socializzazione e di aggregazione sociale.

Art. 22

SERVIZI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI ALLA CURA E AL SOSTEGNO DEL MINORE

a) Servizio di assistenza educativa.

Il servizio di assistenza educativa comunale favorisce lo sviluppo adeguato dei minori in situazioni particolarmente difficili, evitando così soluzioni traumatiche. Intervento rivolto ai minori che vivono all'interno di nuclei svantaggiati e multiproblematici.

b) Servizio di assistenza domiciliare e scolastica.

Con questo servizio l'alunno viene affiancato da personale specifico e qualificato soprattutto in presenza di alunni disabili ai sensi della L. 104/92.

Art. 23

AREA ANZIANI, PORTATORI DI HANDICAP E DISABILI

a) Servizio Assistenza Domiciliare

Intervento rivolto a chi vive da solo e a chi necessita di assistenza specifica al fine di evitare la perdita della propria autonomia e/o a chi invece necessita di assistenza continua. Lo scopo è quello di assicurare alla persona la permanenza nel proprio ambiente di vita. Il servizio sociale valuterà l'ammissibilità delle richieste e provvederà a stabilire la spesa relativa alla compartecipazione da parte dell'utenza secondo quanto previsto nell'atto di Giunta Comunale a cui si rimanda.

b) Inserimento soggetti non autosufficienti in strutture socio educativo assistenziali e socio riabilitative a ciclo diurno/semiresidenziali e residenziale.

Intervento rivolto a favore di coloro che per particolari motivi hanno necessità di essere inseriti in strutture adeguate e/o affidati a nuclei familiari di riferimento con l'obiettivo di alleggerire il carico familiare. L'integrazione della retta, se dovuta da parte del comune, può essere solo ed esclusivamente destinata a coloro che sono residenti nel Comune di Golfo Aranci da almeno tre anni.

c) Attività di prevenzione e promozione sociale

In queste attività rientrano il soggiorno climatico/termale per anziani, la giornata dell'anziano e la giornata del sorriso.

Obiettivo di questi servizi è quello di promuovere la socializzare degli anziani e dei disabili con altre persone soprattutto con coloro che vivono in solitudine, al fine di creare occasioni di aggregazione ed incontri con altre persone.

L'obiettivo finale è quello di evitare l'abbandono totale dovuto all'assenza di familiari e/o di mezzi necessari per affrontare la propria condizione.

d) Interventi per la tossicodipendenza

Intervento mirato a creare tutte quelle prestazioni ed opportunità in grado di affrontare in termini di prevenzione e di reinserimento sociale i soggetti tossicodipendenti ed alcolisti.

Art. 24

ALTRI SERVIZI

a) Centro di Aggregazione Sociale

Punto di ritrovo per minori, anziani disabili volontari. Il Centro Sociale sarà il punto di incontro come struttura di riferimento per tutti quei soggetti bisognosi di intrecciare relazioni interpersonali, con lo scopo di favorire la prevenzione e socializzazione.

b) Servizio Navetta

Il servizio prevede l'accompagnamento dei minori e dei giovani presso le discoteche presenti nel territorio.

c) Trasporto e Accompagnamento

Servizio rivolto a favore di coloro che sono impossibilitati di recarsi presso il presidio sanitario di Olbia per visite di controllo e/o analisi.

d) Sportello Amministrazione informazione

Lo sportello offre un servizio informativo immediato il più possibile adeguato alle richieste degli utenti.

Art. 25**FINANZIAMENTI REGIONALI****a) Programma Povertà Estreme Persistenti o Transitorie**

Intervento che tende al superamento delle condizioni di bisogno individuale o familiare.

b) Ritornare A Casa

Intervento che prevede di alleggerire il carico familiare delle persone, grazie all'aiuto di personale definito come badanti e/o collaboratore non convivente che assiste il familiare che presenta una grave situazione di invalidità mentale e fisica.

c) Legge 162/98

Servizio rivolto ad alleviare il carico assistenziale e/o a contribuire all'acquisizione della propria autonomia da parte del beneficiario in condizioni di non autosufficienza grave.

d) Home Care Premium

Progetto promosso dall'INPS che prevede la realizzazione di progetti di Assistenza Domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti.

e) Inclusione sociale

Intervento mirato al supporto di coloro che raggiungono la maggiore età all'interno di una struttura educativa. L'obiettivo è quello di far affiancare il soggetto interessato da un Tutor affinché raggiunga una propria autonomia, grazie anche al supporto finanziario regionale che prevede l'aiuto economico per la copertura delle spese primarie.

f) Abbattimento dei costi per il canone di locazione ex L.431/98

Programma rivolto a coprire le spese di locazione dei nuclei familiari e/o giovani coppie.

g) Legge N.13/89

Interventi mirati all' eliminazione delle barriere architettoniche.

h) L.R. 5/03/2008 n. 3 art. 1 lett. a) come modificata dalla L.R.14/05/2009).

Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità.

i) Provvidenze a favore di particolari categorie

Rivolte a sopperire in parte alle spese affrontate dai soggetti interessati che rientrano nelle:

Provvidenze talassemici ex. L.R. 27/1983;

Provvidenze nefropatici ex L.R. 11/1985;

Provvidenze neoplasie maligne L.R. 9/2004;

Provvidenze malati psichici L.R. 20/97.

l) Scuola di musica

Finanziamenti regionali al fine di favorire l'interesse di coloro che hanno la passione per imparare a suonare gli strumenti musicali.

m) Bonus Famiglia

Sussidio regionale concesso ai nuclei familiari con all'interno n. 5 minori.

Art. 26

FINANZIAMENTI STATALI

Assegno Di Maternità / Assegno Per il Terzo Figlio

Gli assegni vengono concessi dallo stato a favore delle mamme prive di lavoro e a favore dei nuclei familiari con all'interno n. 3 figli minori;

PARTE QUARTA

Art. 27

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni della legge 26 aprile 1983, n. 131, il Comune individua i seguenti servizi a domanda individuale:

- Assistenza Domiciliare Anziani, disabili e minori;
- Inserimento soggetti non autosufficienti in strutture socio educativo assistenziali e socio riabilitative a ciclo diurno/semiresidenziali e residenziale.
- Servizio Estate In ... Gioco;
- Servizio soggiorno climatico/termale per anziani;

Art. 28

ONEROSITÀ E GRATUITÀ DEI SERVIZI

I servizi e gli interventi erogati dal Servizio Sociale possono essere gratuito e/o possono prevedere una compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari.

Servizi con accesso gratuito:

- 1) Servizio di Segretariato Sociale;
- 2) Contributi e agevolazioni di integrazione al reddito mediante il minimo vitale ;
- 3) Contributi e agevolazioni tariffarie inerenti il servizio civico comunale;
- 4) Servizio Socio – Educativo Professionale ed Assistenza Scolastica;
- 5) Servizi erogati dal PLUS (salvo diverse disposizioni);
- 6) Servizi e prestazioni socio – sanitarie.

Servizi che prevedono una compartecipazione alla spesa:

- 1) contributi e agevolazioni tariffarie inerenti il servizio Estate In ... Gioco;
- 2) contributi e agevolazioni tariffarie inerenti il servizio soggiorno climatico/termale per anziani;
- 3) inserimento soggetti non autosufficienti in strutture socio-educativo assistenziali e socio-riabilitative a ciclo diurno/semiresidenziali e residenziali;
- 4) contributi e agevolazioni tariffarie inerenti il servizio di assistenza domiciliare rivolto agli adulti, anziani e disabili.

Art. 29

COMPARTECIPAZIONE DEI BENEFICIARI AL COSTO DEI SERVIZI

I soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali partecipano alla spesa sostenuta per la erogazione degli interventi ai sensi di quanto previsto nella Legge n. 348/2000 e nella L.R. n. 23/2005.

La compartecipazione da parte dei beneficiari al costo dei servizi può essere diversificata in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare secondo i principi stabiliti del DPCM n. 159/2013 e del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014. Il Comune di Golfo Aranci in base a quanto previsto nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, approvato con C.C. n. 83

del 07.07.2015, individua annualmente con Delibera di Giunta Comunale le tariffe inerenti i servizi a domanda individuale.

Art. 30

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

I beneficiari dei servizi a domanda individuale dovranno provvedere alla contribuzione della retta attraverso un versamento della quota di contribuzione stabilita dall'ufficio competente che dovrà essere effettuato nel seguente modo:

- per il servizio di assistenza domiciliare minori, anziani e disabili con cadenza mensile;
- per il servizio Estate In .. Gioco entro il giorno successivo a quello previsto per l'avvio del servizio;
- per il soggiorno climatico/termale gli utenti partecipanti dovranno versare un acconto, pari al 20% del costo unitario del soggiorno a titolo di cauzione e prenotazione del viaggio, che in caso di disdetta, per cause non imputabili al Comune o all'Agenzia, verrà trattenuto dall'Ente. Il saldo dovuto dovrà essere versato una settimana prima della partenza;
- per quanto riguarda l'inserimento dei soggetti non autosufficienti in strutture socio-educativo assistenziali e socio-riabilitative a ciclo diurno/semiresidenziali e residenziali, l'utente provvederà a versare la quota di competenza direttamente alla struttura e qualora i beneficiari del servizio siano impossibilitati provvederà il curatore e/o l'amministratore di sostegno.

Art. 31

VERSAMENTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE

Il versamento della quota di contribuzione può essere fatto a mezzo di conto corrente postale intestato al tesoriere del comune o mediante bonifico bancario sul conto della tesoreria del comune.

Il beneficiario del servizio provvederà a presentare all'ufficio competente la ricevuta di pagamento.

Qualora si verifichi il mancato pagamento del versamento della quota di contribuzione da parte degli utenti beneficiari dei servizi erogati dal Comune, l'ufficio inviterà il beneficiario del servizio alla regolarizzazione della propria posizione che deve avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali si procederà alla sospensione del servizio o della prestazione.

Art. 32
RIDUZIONE E/O ESENZIONE

Sono previste particolari riduzioni e/o esenzioni parziali e/o totali alla contribuzione dei beneficiari dei servizi, qualora si trovino in situazioni di estremo disagio economico, sanitario, psicologico tali da rendere difficile ottemperare alla copertura della quota di contribuzione dovuta.

Le situazioni di disagio su elencate devono essere dimostrate e vagliate dall'ufficio di Servizio Sociale competente in materia.

In presenza di nuclei con all'interno due o più minori che usufruiscono del servizio Estate In...Gioco, sono applicate delle riduzioni rispetto alla quota di contribuzione dovuta stabilita ai sensi di quanto previsto nel DPCM n. 159/2013 e, a quanto annualmente stabilito con Delibera di Giunta Comunale.

PARTE QUINTA

Art. 33
INTEGRAZIONE AL REDDITO

Intervento rivolto al superamento delle situazioni di disagio (anche abitativo) sia collettivo che individuale. L'integrazione economica al reddito comprende interventi in danaro sotto forma di interventi straordinari, continuativi per tre mesi. Su proposta del Servizio Sociale, l'intervento potrà essere prorogato di ulteriori tre mesi.

Art. 34
MINIMO VITALE

I contributi economici di integrazione al reddito, verranno concessi in base al limite del minimo vitale individuato dalla Regione Sardegna.

Dato atto che la Regione non ha provveduto ancora a rivalutare le risorse economiche corrispondenti al minimo vitale e quelle maggiori del minimo vitale, per cui trovano gioco forza applicazione quelle relative all'anno 2012, stabilite determinazione della RAS Direzione Generale delle Politiche Sociali, n. 3630/141 del 21.03.2012.

La soglia ISEE corrispondente al c.d. minimo vitale da considerare nell'ambito degli interventi d integrazione al reddito a favore dei singoli e dei nuclei familiari disagiati verrà stabilito annualmente con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 35

ALTRI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO

L'integrazione economica al reddito comprende anche interventi mediante la consegna dei Buoni Alimentari e Voucher. L'intervento di sostegno economico prevede anche, un supporto per all'abbattimento delle spese funerarie. E' previsto, inoltre, l'inserimento nel Servizio Civico Comunale dietro proposte progettuali. Il contributo non potrà essere superiore al minimo vitale stabilito annualmente con Delibera di Giunta Comunale. La concessione del contributo è incompatibile con altre agevolazioni di natura economica a carico di enti pubblici percepite nello stesso periodo.

In presenza di situazioni in cui l'importo dell'ISEE sia superiore al minimo vitale, ma sussistano gravi motivi sanitari (il perdurare di gravi malattie), economici (perdita improvvisa del lavoro, perdurare di uno stato di disoccupazione), sociali (arresti domiciliari, stato di detenzione) tali da richiedere un intervento immediato, l'ufficio di Servizio Sociale provvederà alla concessione di Buoni Alimentari, Voucher o concederà un contributo economico in denaro nella misura massima di un minimo vitale.

Art. 36

INTERVENTO DI PRESTAZIONI ATTRAVERSO L'ECONOMATO

I contributi economici possono essere erogati anche attraverso l'economato per fare fronte ai bisogni di cittadini presenti occasionalmente nel territorio comunale, che improvvisamente si trovano ad affrontare situazioni di particolare urgenza e gravità. Il contributo economico erogabile per un massimo di tre volte nell'anno non potrà superare l'importo di un minimo vitale e sarà finalizzato per spese di prima necessità, per l'acquisto di biglietti ferroviari o per l'utilizzo di altro mezzo di trasporto finalizzate al rientro nella città di residenza. L'Ufficio di servizio sociale mediante i funzionari fornirà adeguata motivazione della richiesta all'ufficio preposto ai fini della liquidazione.

Art. 37

SERVIZIO CIVICO COMUNALE

REQUISITI DI INSERIMENTO

L'impegno per il Servizio Civico Comunale, ha lo scopo di inclusione sociale di persone che vivono una condizione di povertà e che hanno capacità lavorativa.

Le attività possono prevedere un orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alle potenzialità e abilità e progettualità personale. E' prevista l'erogazione del contributo economico in base all'attività svolta.

Possono accedere al Servizio Civico Comunale le donne e gli uomini di età compresa tra i 21 e i 65 anni.

In ogni nucleo familiare potrà usufruire del servizio civico comunale soltanto un componente.

Questo servizio è destinato prevalentemente alle persone ed alle famiglie che sono residenti nel Comune di Golfo Aranci e che:

- si trovano in condizioni di indigenza economica;
- sono abili al lavoro, privi di occupazione e devono essere in possesso di una certificazione attestante lo stato di salute da permettere al beneficiario di svolgere le attività previste nel Servizio Civico suddetto.

I beneficiari non devono usufruire nell'anno in corso, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico, o altre forme di inserimento lavorativo promosse dall'amministrazione comunale.

Non devono usufruire di altri contributi per ammortizzatori sociali (es. contributo di disoccupazione).

I cittadini ammessi alle attività di impegno nel servizio civico comunale, potranno essere impiegati dall'Amministrazione Comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti ambiti di attività e sempre previo opportuno coordinamento tra le Aree comunali interessate:

- Servizi di custodia, di apertura e chiusura, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- Servizi di sorveglianza, cura, pulizia e manutenzione del verde pubblico, dell'arredo urbano, delle piazze, strade e dei giardini pubblici;
- Attività di assistenza non specialistica a persone disabili e/o anziane;
- Attività di supporto e di assistenza ai nuclei familiari con all'interno dei minori;
- Servizio di supporto alla refezione scolastica;
- Servizio di accompagnamento nello scuolabus comunale;
- Servizio di apertura e chiusura di vigilanza presso le scuole presenti nel territorio comunale;
- Attività di collaborazione con il Servizio Sociale e con gli altri uffici comunali (attività che verranno individuate in base alle capacità e/o attitudini particolari del soggetto);
- Servizi di supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo, organizzate, gestite o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- Ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere, in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarle.

L'assegnazione delle attività degli assistiti è effettuata dall'ufficio servizi sociali tenendo conto, fin dove è possibile, delle esperienze lavorative degli stessi.

L'accettazione da parte dell'interessato, delle attività assegnate è requisito fondamentale per l'accesso al servizio.

Il servizio Civico Comunale, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né indeterminato, e trattandosi di attività a carattere meramente occasionale e di volontariato, le relative prestazioni non sono soggette ad IVA.

Gli addetti non potranno, in alcun caso, svolgere prestazioni superiori a n. 4 ore giornaliere per 5 giorni settimanali corrispondenti a 80 ore mensili.

L'orario è determinato in base alle esigenze del servizio e sarà concordato con ogni singolo interessato.

Il contributo economico è ragguagliato al numero di ore di servizio effettivamente effettuate rilevate da un registro e/o giornaliero sulle presenze.

L'assenza dal Servizio non può superare il 30% delle ore lavorative mensili previste (eccezion fatta per gravi motivi documentati, che verranno valutati di volta in volta dal Responsabile del Servizio competente).

Qualora tale limite fosse superato, non giustificato da idonea documentazione, il beneficiario del servizio decadrà dall'incarico assegnatogli. I soggetti ammessi al Servizio Civico Comunale avranno l'obbligo di sottoscrivere oltre al progetto personalizzato un Protocollo/Disciplinare per la definizione dei rapporti intercorrenti tra il Comune (Funzionario del Servizio competente) e il beneficiario, mediante il quale dichiareranno di essere disponibili a svolgere le attività su menzionate consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio-assistenziale.

Per le attività svolte è prevista l'erogazione di un contributo economico (minimo vitale). Eventuali assenze devono essere recuperate nel mese successivo a quello di riferimento.

La mancata sottoscrizione del progetto personalizzato e del Protocollo Disciplinare o il non rispetto degli obblighi assunti tra le parti comporteranno la decadenza dal beneficio.

In caso di rinuncia al diritto al beneficio, il rinunciatario dovrà necessariamente presentare apposita comunicazione scritta.

La liquidazione del contributo avverrà solo dopo la sottoscrizione del progetto di aiuto ed il rispetto delle clausole presenti in esso.

Gli interventi su menzionati, oltre che su istanza dell'interessato, possono essere attivati mediante l'acquisizione di informazioni di cui venga a conoscenza il servizio sociale nell'ambito della propria attività di prevenzione, su segnalazione

di altri servizi o su intervento immediato direttamente da parte dell'ufficio di servizio sociale.

L'inserimento nel servizio Civico Comunale può essere effettuato anche se l'importo dell'ISEE è superiore all'importo previsto annualmente con delibera di G.C..se, in presenza di situazioni descritte nel presente articolo e negli artt.7, 35.

PARTE SESTA

Art. 38

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio Finanziario Amministrativo e Demografico, ai sensi della Legge n. 241/1990, è tenuto a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti rilasciati dai funzionari dell'Ufficio Servizio Sociale, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 39

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle previsioni contenute nelle norme nazionali, regionali e provinciali, dallo Statuto del Comune, da altri Regolamenti Comunali se applicabili e dai capitoli d'appalto disciplinanti le modalità di svolgimento dei servizi.

Art. 40

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene modificato per effetto di sopraggiunte norme vincolanti statali e regionali. Alla data di esecutività della delibera di approvazione il presente regolamento entra in vigore, sostituisce e abroga quanto previsto nel Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, approvato con Deliberazione di C.C. n. 47 del 11 Giugno 1998, relativo alla parte riguardante la concessione di sussidi ed ausili finanziari Capo IV comprendente gli artt. 15, 16, 17 e 18.

Art. 41

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEL REGOLAMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990, il presente Regolamento oltre ad essere a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione, viene pubblicato nel sito del Comune.